# ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE SCHOOL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Adottato ai sensi del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007)

#### Art. 1

# Premessa

- 1.1 L'istituto "Don Bosco Village School" con il presente Regolamento, previsto dall'art.4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica di don Bosco, ai valori e principi enunciati nel Progetto Educativo di Istituto e nel Regolamento di Istituto per allievi, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 235/2007.
- 1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

## Art. 2

# Mancanze disciplinari

- 2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari del Regolamento di Istituto e delle norme di sicurezza, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell'ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai doveri di cui all'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, e al Regolamento di Istituto per gli allievi allegato al Libretto scolastico personale.
- 2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari:
- a. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- b. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- c. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell'attività didattica;
- d. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti;
- e. Uso di dispositivi elettronici durante l'attività didattica, per scopi ludici.
- f. Alterazione di documenti scolastici: libretto personale, valutazioni di profitto, giustificazioni;
- g. Consumo di alcool e sigarette
- h. Uso di dispositivi elettronici all'interno dell'istituto per la registrazione e la diffusione audiovideo (Legge sulla privacy).
- i. Diffusione e uso di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyberbullismo;

#### Art. 3

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

- 3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:
- a) Richiamo verbale a cura del Docente;
- b) Richiamo scritto, a cura del Docente, sul Registro elettronico;
- c) Richiamo scritto a cura del Docente sul Libretto scolastico personale, con controfirma del Consigliere ed eventuale convocazione dei genitori (da riportare anche sul Registro elettronico);
- d) Convocazione in Presidenza su suggerimento del Consigliere;
- e) Di competenza del Consigliere/Preside assegnazione di pomeriggi di lavoro socialmente utili;
- f) Il Cdc, salvo diverse considerazione, valuta l'esclusione dalle attività extra curricolari e uscite didattiche;
- g) Il Cdc in dialogo con il Preside delibera la sospensione dalle lezioni con permanenza a scuola;
- h) Sospensione dalla comunità scolastica, da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (decisione presa all'interno della Giunta Esecutiva di Istituto).
- i) Sanzioni più gravi nel caso di mancanze previste dal Regolamento di Istituto per allievi, e per infrazioni di particolare gravità, di cui alla seconda parte dell'art.1.6 del DPR 235/2007.

## Art.4

Caratteri dei provvedimenti disciplinari

Nel solco della prassi pedagogica di don Bosco, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- Scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque al colpevole la speranza che possa riscattarsi;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.
- 4.1 Le sanzioni disciplinari, tranne casi previsti dal Regolamento di Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.
- 4.2 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.
- 4.31 provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta e, per le classi del triennio, a determinare il Credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.
- 4.4 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta (liceo) e nel giudizio di comportamento (scuola media).
- 4.51 provvedimenti di cui art. 3g e 3h sono disposti in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute, la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.
- 4.6 Di ogni sanzione disciplinare superiore all'art. 3c viene data comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia attraverso il Libretto scolastico personale.

#### Art. 5

Organi competenti per le sanzioni

- 5.11 provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:
- Quelli relativi alle lettere a), b) e c) sono di competenza rispettivamente dei Docenti.
- Quelli di cui alla lettera d) sono di competenza dei consiglieri di settore.
- Quelli di cui alla lettera e) sono di competenza del Consigliere/Preside.
- Quello di cui alla lettera f e g) sono di esclusiva competenza del Consiglio di classe composto dalla sola componente Docenti presieduto dal Preside.
- Quello di cui alla lettera h) è adottato dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto.
- 5.2 Il Preside è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque sempre dopo aver sentito le ragioni esposte dall'allievo in causa.

### Art. 6

Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

- 6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità.
- 6.2 L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta all'allievo dal Docente o dai responsabili della scuola.
- 6.3 Nei casi di competenza del Consiglio di classe, di cui all'art.3f e 3h, il Preside invita prima l'allievo a esporre le proprie ragioni. Il provvedimento adottato dal Consiglio sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato alla famiglia tramite Libretto scolastico personale e/o comunicazione telefonica.

Nei casi di cui all'art.3h si seguirà il medesimo procedimento rivolgendosi alla Giunta esecutiva, con quanto richiesto dalla vigente normativa in relazione ai profili di gravità.

## Art. 7

Ricorsi e Organo di garanzia

- 7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art.5 del DPR 249. Comunque la sanzione sarà esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.
- 7.2 L'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Preside che lo presiede e designa il Segretario, da un Docente, da un genitore del Consiglio di Istituto, da uno studente facente parte del Consiglio di Istituto e designato dai rappresentanti di classe.

Aggiornato a settembre 2022